

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2834/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 1993****recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base dei nuovi Länder tedeschi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nel caso in cui le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie superiore alla superficie di base regionale, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi viene ridotta ed è imposto un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione ;

considerando che in Germania è stata fissata una superficie di base per ciascun Land ; che le domande di aiuto presentate nel 1993/1994 nei nuovi Länder evidenziano, per ogni Land, un superamento della corrispondente superficie di base, che varia dall'1,20 % per il Brandeburgo fino al 16,83 % per il Meclemburgo-Pomerania occidentale ; che il superamento medio nei cinque nuovi Länder ammonta al 9,76 % ;

considerando che il passaggio dall'economia pianificata, attuata prima dell'unificazione dei nuovi Länder, ad un'economia di mercato è stato effettuato in pratica senza periodo transitorio ; che pertanto la riforma della PAC viene applicata in un momento in cui le strutture di produzione agricola dei nuovi Länder sono in piena evoluzione ; che tale situazione, nonché le perdite dei mercati tradizionali nei paesi dell'Est, hanno comportato un calo considerevole e imprevedibile, al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1765/92, della produzione zootecnica, nonché una diminuzione delle superfici utilizzate in precedenza per la produzione di foraggi ;

considerando che in tale situazione appare opportuno cercare una soluzione che permetta di evitare che la severità della normativa esistente comporti il fallimento della ristrutturazione del settore agrario nei nuovi Länder e, nel

contempo, permetta di non aumentare la superficie di base, in quanto questo è un obiettivo chiave della riforma del settore dei seminativi ; che, in tale situazione, la misura più adeguata sembra essere l'adozione di un regime transitorio in virtù del quale le sanzioni previste all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono applicate progressivamente ; che tale regime deve applicarsi esclusivamente per le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 ;

considerando, tuttavia, che è opportuno che le misure previste dal presente regolamento non si applichino in caso di superamento minimo della superficie di base ; che è quindi opportuno fissare una soglia minima di superamento ed evitare trattamenti discriminatori tra i produttori dei nuovi Länder ;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di superamento della superficie di base superiore all'1 % nei Länder di Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e il ritiro speciale dalla produzione si applicano, per le campagne 1993/1994-1995/1996, solo nella misura, del 10 %, del 20 % e del 50 % rispettivamente e, a partire dalla campagna 1996/1997, nella misura del 100 %.

Tuttavia, l'applicazione del primo comma non può dare esito ad una riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e ad un ritiro speciale inferiori all'1 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 1993/1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---